

Cassazione civile sez. II - 25/03/1995, n. 3566. Pres. Favara. Est. Boselli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di ricorso dell'avv. Primo S. il giudice conciliatore di Parma con decreto in data 10.12.1990 ingiungeva a Giorgio F. di pagare al ricorrente la somma di lire 522.908 quale corrispettivo residuo per prestazioni professionali.

Avverso tale decreto proponeva opposizione il F. con atto notificato in data 29.12.1990.

Eccepiva l'opponente l'esorbitanza della pretesa rispetto alle prestazioni effettive del professionista ed al loro risultato, rilevava che l'acconto a questi corrisposto doveva ritenersi soddisfattivo, chiedeva in riconvenzionale il risarcimento di danni "non patrimoniali".

Si costituiva l'opposto contestando il fondamento della proposta opposizione e concludendo per il rigetto della medesima.

Con sentenza del 5.02.1992 il giudice conciliatore rigettava l'opposizione.

Rilevava detto giudice che l'invio di una lettera raccomandata, da parte dell'avvocato opposto, era da ritenersi "mezzo idoneo a diffidare e costituire in mora l'amministrazione" del condominio ("renitente" all'esecuzione delle opere pretese dal condomino F.); che rientrando il rapporto avvocato-cliente nel contratto d'opera professionale e derivandone una "tipica obbligazione di mezzi e non di risultato", l'attività del professionista doveva essere valutata e ricompensata per l'opera effettivamente svolta e non anche per i risultati raggiunti; che nessun inadempimento poteva addebitarsi

all'avvocato convenuto posto che non sussisteva "sostanziale contestazione" sullo "svolgimento oggettivo" dell'attività dello stesso, ma piuttosto sui "metodi prescelti e sui risultati raggiunti"; che la parcella era stata redatta dal professionista applicando le tariffe corrispondenti all'attività effettivamente svolta e, peraltro, era stata opinata dal competente ordine professionale; che irrilevanti erano le eccezioni sollevate con riferimento alla prova testimoniale assunta dovendosi ritenere "sostanzialmente superflua" la prova medesima; che infondata, infine, se non "addirittura inammissibile" era la domanda riconvenzionale di risarcimento di "danni morali e non patrimoniali" "potendo tale risarcimento aver luogo solo in caso di reato e comunque non mai in sede contrattuale".

Avverso tale decisione il F. ricorre ora per cassazione sulla base di sei motivi, che ha illustrato con memoria.

L'avv. S. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il quinto motivo, mediante i quali sei propongono sostanzialmente le medesime censure, il ricorrente, denunciando "falsa applicazione di legge e contraddittorietà delle motivazioni in relazione all'art. 1176 c.c. (primo motivo) e violazione degli artt. 1218, 1176, 2236 c.c." (quinto motivo) censura la impugnata sentenza:

a) per non avere ritenuto che - ai fini della tutela degli interessi del cliente e in conformità alla richiesta di questi - la diligenza media imponeva all'avvocato (avuto riguardo alla questione che gli era stata demandata) di "inviare una efficace diffida", invece di una "semplice lettera";

b) per avere confuso la "lettera" con la "diffida", "contraddicendosi apertamente" con l'affermare "che è possibile scrivere una semplice lettera e poi iscrivere in nota come diffida per ottenere il ben più alto compenso" proprio di questa.

Non sono fondati.

Non richiedendo la legge alcuna forma determinata per la "diffida", questa può essere compiuta nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Vertendosi poi nella specie in tema di diffida dell'amministratore del condominio ad adempiere agli obblighi ad esso incombenti, per l'operatività della medesima era sufficiente che l'intimazione fosse indirizzata direttamente all'amministratore e pervenisse nella sfera di conoscibilità del destinatario medesimo.

Rappresenta pertanto corretta applicazione di tali principi l'affermazione del giudice conciliatore che "l'invio di una lettera raccomandata costituisce mezzo idoneo a diffidare e costituire in mora l'amministratore renitente" (Cfr. Cass. 14.10.1971 n. 2895) ed altrettanto correttamente il giudice conciliatore ha valutato la congruenza con la tariffa professionale delle prestazioni svolte, con motivazione adeguata, fondata sulla effettiva consistenza delle medesime, nonché sul controllo della corrispondenza del credito esposto alla tariffa professionale da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori.

Attenendosi poi al principio per cui le obbligazioni del professionista forense, nel contratto di prestazione d'opera professionale, sono obbligazioni di mezzi, non di risultato, il giudice conciliatore ne ha dedotto che l'inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto da "specifica responsabilità professionale", che ha tuttavia ritenuto di

dovere escludere proprio in relazione a natura e modalità dell'attività effettivamente esercitata.

Essendo la decisione giuridicamente corretta (v. Cass. 22.07.1971 n. 2429, 10.12.1977 n. 5364) e sorretta da adeguata motivazione, si sottrae pertanto a censura pure sotto il profilo da ultimo evidenziato. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 2697 c.c.", censura l'impugnata sentenza per avere posto l'onere della prova - in ordine alla "effettività delle prestazioni" - a carico di esso ricorrente anziché del professionista - cui effettivamente incombeva considerando sufficiente, sul piano probatorio, l'opinamento della parcella da parte dell'ordine professionale.

Non è fondato.

Il giudice del merito ha desunto dalle stesse "deduzioni e tesi" delle parti che lo "svolgimento oggettivo" dell'attività professionale non era in contestazione, attinendo piuttosto la controversia ai "metodi prescelti e ai risultati raggiunti". La sentenza impugnata non è quindi incorsa nell'inversione dell'onere probatorio denunciato essendosi, piuttosto, correttamente attenuta - nel definire le prestazioni professionali - alle prospettazioni delle parti stesse (peraltro ribadite nella stessa esposizione del "fatto" contenuta in ricorso); mentre l'opinamento del competente ordine professionale è stato preso in considerazione non tanto ai fini della "veridicità sostanziale" delle prestazioni (secondo la censura del ricorrente), ma solo come ulteriore, formale verifica della "corretta applicazione delle norme tariffarie", dopo il controllo diretto - da parte dello stesso giudice del merito - della congruenza tra tariffa e prestazioni motivato sull'esame specifico della natura delle medesime.

Con i rimanenti motivi si denuncia:

- "violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c e 24 Cost." non essendosi garantito ad esso ricorrente la "facoltà di controinterrogare il teste della controparte" (terzo motivo);
- "violazione dell'art. 252 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia" per avere, il giudice conciliatore, omesso di "accertare le generalità del teste da assumere, la professione ed eventuali legami con le parti", superando la "nullità della prova affermandone la irrilevanza", quando per contro il solo opinamento della parcella non costituiva prova della "effettività delle prestazioni" (quarto motivo);
- "violazione del principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c." per avere, il giudice del merito, assunto la prova testimoniale in violazione del principio del contraddittorio "ignorando l'istanza di annullamento e ripetizione" di esso ricorrente ed avere "ignorato che la domanda risarcitoria (dello stesso) era fondata sull'art. 96 c.p.c." (sesto motivo).

I motivi, intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Sono irrilevanti, sostanzialmente per le medesime ragioni addotte a confutazione del secondo motivo.

Il giudice conciliatore ha infatti posto a fondamento della decisione impugnata le deduzioni e ammissioni delle stesse parti, con riferimento alle prestazioni professionali del resistente, il cui effettivo svolgimento (invio di una lettera da parte dell'avvocato, incontri e colloqui con il cliente) peraltro non è contestato, neppure in questa

sede, dal ricorrente, essendo anzi posto a fondamento dello stesso ricorso.

Ne consegue che correttamente il giudice del merito ha ritenuto irrilevante la prova testimoniale (oggetto delle censure del ricorrente) relativa a fatti e circostanze in ordine ai quali le parti stesse concordano e che, quindi, altrettanto prive di rilevanza sono le censure relative al punto medesimo.

Infine, la censura relativa a omessa pronuncia su "domanda risarcitoria" che si assume "avanzata" dallo stesso F. per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ancor prima che infondata (difettando - proprio per la palese soccombenza della parte stessa - ogni presupposto della dedotta responsabilità), deve ritenersi inammissibile.

Detta domanda, invero, non fu proposta, essendosi il F. limitato a chiedere il risarcimento di "danni morali e non patrimoniali" (ragione di danno che esula affatto dalla responsabilità processuale di cui all'art. 96 c.p.c.), senza in alcun modo addurre il titolo prospettato, per la prima volta, soltanto in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere respinto e le spese del presente giudizio, per il criterio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano, quanto alle spese vive in L. 100.450, oltre lire 800.000 per onorario di avvocato.

Roma 13.12.1994.